


Misure di prevenzione incendi specifiche per la disabilità mentale nella normativa nazionale.



REGOLA TECNICA VERTICALE

```
graph TD; A([REGOLA TECNICA VERTICALE]) --> B[Testo del Decreto]; A --> C[Allegato Tecnico];
```

Testo del Decreto

Art.

Art.

Art. .. **Obiettivi**

Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo.

Allegato Tecnico

Vengono indicate le misure tecniche per raggiungere gli obiettivi

**NORMA
ORIZZONTALE
D.M. 10.03.1998**

Testo del Decreto

Art.

Art.

.....

.....

.....

Allegati

All. I

All. II

.....

.....

.....

All. X

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

D.M. 19.08.1996 e s.m.i.

Art. 1 ... teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, sale da ballo e discoteche, teatri tenda, circhi ...

Art. 2 Obiettivi

Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo.

Punto 4.3.4 Lunghezza delle vie di uscita

.....

Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzato con spazi calmi.

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO D.M. 19.08.1996 e s.m.i.

Spazio calmo : luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa di soccorsi.

TITOLO XVIII – GESTIONE DELLA SICUREZZA

.....

.....

.....

Il piano della sicurezza antincendio deve specificare le procedure da adottare in caso di incendio.

IMPIANTI SPORTIVI

D.M. 18.03.1996 e s.m.i.

Art. 8 Sistema delle vie di uscita

.....

.....

Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati

Art. 19 Gestione della sicurezza antincendio

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

STRUTTURE RICETTIVE

D.M. 09.04.1994 e s.m.i.

Punto 7.3 Sistema delle vie di uscita

.....

.....

Deve essere previsto almeno uno **spazio calmo** per ogni piano ove hanno accesso persone con **capacità motorie ridotte od impedita**. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.

Spazio calmo : luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedita capacità motorie in attesa di soccorsi.

STRUTTURE RICETTIVE

D.M. 09.04.1994 e s.m.i.

Punto 15 Addestramento del personale

.....
.....
.....

-contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

Punto 17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare

.....
.....

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

D.M. 26.08.1992 e s.m.i.

Punto 1.0 Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

Punto 5.2 Sistema delle vie di uscita

Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.

Gli asili nido non sono regolati da norme verticali però meritano un'attenzione particolare per l'età dei frequentatori.

LOCALI DI ESPOSIZIONE E VENDITA

D.M. 27.7.2010

Art. 2 Obiettivi

.....

.....

.....

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

.....

UFFICI

D.M. 22.02.2006

Punto 6.3 Sistemi di vie di uscita

.....
.....
.....

5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedito capacità motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere previsto almeno uno **spazio calmo**. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almeno pari a quelle richieste per l'edificio.

MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI,
INSERITI IN EDIFICI STORICI
D.M. n. 569 del 20.5.1992
DPR n. 418 del 30.06.1995

Art. 3 Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone

1. Gli edifici devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità in caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro.

Art. 11 Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza

2. I piani di intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

.....

- b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;

STRUTTURE SANITARIE

D.M. 18.09.2002 e s.m.i.

Art. 2 Obiettivi

.....

.....

- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

Punto 3.6.1 Montalettighe utilizzabili in caso d'incendio

Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti.

STRUTTURE SANITARIE

D.M. 18.09.2002 e s.m.i.

Punto 4.3 Esodo orizzontale progressivo

- 1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.**

Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro;

N.B. le vie di uscita devono comunque condurre a luogo sicuro (punto 4.4)

STRUTTURE SANITARIE

D.M. 18.09.2002 e s.m.i.

Punto 4.9 Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi

.....

2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri **sistemi di controllo** ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.

Punto 10 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 .

NORMATIVA ORIZZONTALE

D.M. 10 MARZO 1998

ALLEGATO VIII Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

8.1 Generalità

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

.....

.....

d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

Il datore di lavoro deve **individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili** nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

NORMATIVA ORIZZONTALE D.M. 10 MARZO 1998

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le **persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.**

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

.....

.....

..... occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

NORMATIVA ORIZZONTALE D.M. 10 MARZO 1998

8.3.3 Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, **siano in grado di percorrere le vie di uscita**.

In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, **guidino** le persone con visibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, **assista** le persone con visibilità menomata o limitata.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, **allerti** l'individuo menomato.

**NORMATIVA ORIZZONTALE
D.M. 10 MARZO 1998**

**LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INCENDIO
RICHIEDE UN AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE
ALLA VARIAZIONE DEI FATTORI INDIVIDUATI.**

(Punto 1.6 dell'Allegato I al DM 10 marzo 1998)